

## COMUNE DI ROCCA DI PAPA

(Città metropolitana Roma Capitale)

### Deliberazione del Consiglio comunale - Copia

N. 20 del registro DATA 31 marzo 2017	Oggetto:	Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)
--	----------	---

L'anno duemiladiciassette, il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 17:20 e seguenti nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione straordinaria ed urgente in prima convocazione.

Risultano all'appello nominale i seguenti Consiglieri:

	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti		CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1.	CRESTINI EMANUELE	X		10.	GATTA PAOLO	X	
2.	CALCAGNI MASSIMILIANO	X		11.	FICO LAURA	X	
3.	ROMEI LORENZO	X		12.	SCIAMPICOTTI MARIKA	X	
4.	SANTORO MARIO	X		13.	BOCCIA PASQUALE		X
5.	ZITELLI GIAN LUCA	X		14.	PUCCI ELISA	X	
6.	RUFINI ANNARITA	X		15.	ATRIPALDI OTTAVIO	X	
7.	GATTA LORENA		X	16.	GRASSO MASSIMO	X	
8.	FONDI BRUNO	X		17.	ROMEI DANILO		X
9.	CARNEVALI ROBERTA	X					

Assegnati n.	17
In carica n.	17

Fra gli assenti sono giustificati

i signori Consiglieri: ROMEI DANILO

Presenti n.	14
Assenti n.	3

Risultano altresì presenti gli Assessori: Veronica Giannone, Vincenzo Rossetti, Pierpaolo Montalto, Veronica Cimino

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Sig. Calcagni Massimiliano nella sua qualità di Presidente del Consiglio

- Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione ( art. 97, c. 4, Lett. a) del TUEL D.Lgs n° 267/2000 e s.m.i. il Segretario Comunale Dott. Tindaro Camelia.

Nominati scrutatori i signori: Romei Lorenzo, Carnevali Roberta, Sciamplicotti Marika

La seduta è PUBBLICA

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTA l'allegata proposta di deliberazione;

VISTI i pareri dei funzionari dipendenti, come in essa espressi;

Dopo ampia discussione in merito, i cui contenuti sono riportati in Allegato 1, redatto ai sensi dell'art. 49 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari;

Con la seguente votazione resa nei modi e nelle forme di legge:

- Favorevoli: 10
- astenuti: ---
- contrari: 4

### **DELIBERA**

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione

Successivamente, stante l'urgenza,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

con separata votazione resa nei modi e nelle forme di legge dal seguente esito:

- Favorevoli: 10
- astenuti: ---
- contrari: 4

### **DELIBERA**

l'immediata eseguibilità della delibera ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL.



**COMUNE DI ROCCA DI PAPA**  
Città Metropolitana di Roma Capitale

**Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale**

<b>ORGANO POLITICO PROPONENTE SINDACO E GIUNTA COMUNALE</b>	<b>DATA 20/03/2017</b>	<b>SETTORE INTERESSATO SETTORE BILANCIO E SVILUPPO</b>
<b>OGGETTO: Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) Modifiche.</b>		
<p><b>Ai sensi dell'art. 49 del D.LGs.267/2000, che testualmente recita:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile del servizio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.</li> <li>2. Nel caso in cui l'ente non abbia funzionari responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.</li> <li>3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.</li> <li>4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.</li> </ol>		
<b>Il Responsabile del Servizio Interessato</b>	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: favorevole, Firma: Anna Rita D'Andrea Data 20/03/2017 <i>Anna Rita D'Andrea</i>	
<b>Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario</b>	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: Firma: Anna Rita D'Andrea Data 20/03/2017 <i>Anna Rita D'Andrea</i>	
<p align="center">Presenti                      Assenti                      ESPRIMONO VOTO FAVOREVOLE</p> <p align="center">SI                      NO</p>		
<p><i>Membri del Consiglio</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. CRESTINI EMANUELE - SINDACO</li> <li>2. CALCAGNI MASSIMILIANO</li> <li>3. ROMEI LORENZO</li> <li>4. SANTORO MARIO</li> <li>5. ZITELLI GIAN LUCA</li> <li>6. RUFINI ANNARITA</li> <li>7. GATTA LORENA</li> <li>8. FONDI BRUNO</li> <li>9. CARNEVALI ROBERTA</li> <li>10. GATTA PAOLO</li> <li>11. FICO LAURA</li> <li>12. SCIAMPLICOTTI MARIKA</li> <li>13. BOCCIA PASQUALE</li> <li>14. PUCCI ELISA</li> <li>15. ATRIPALDI OTTAVIO</li> <li>16. GRASSO MASSIMO</li> <li>17. ROMEI DANILO</li> </ol>		
<b>DATA</b> 3/5/2017	<b>N° REGISTRO DELIBERE C.C.</b> 20	
<b>Da Inviare:</b>	<b>Al CAPIGRUPPO</b>	<b>ALLA PREFETTURA</b>

*M*

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### *Premesso e considerato che:*

- L'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e ss. mm. ii. attribuisce ai comuni la potestà di disciplinare con regolamento la gestione delle proprie entrate tributarie;
- Con deliberazione di Consiglio n. 32 del 14.07.2014 è stato approvato il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale Unica (IUC);
- Il Regolamento indicato al punto precedente disciplina, al titolo II, la Tassa sui Rifiuti (TARI);
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 9 luglio 2015 sono state apportate modifiche al Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale Unica (IUC);
- L'art. 12 disciplina l'esclusione della tassa rifiuti (TARI) dei locali e delle aree per inidoneità a produrre rifiuti;
- Il comma 1 lett. a) dell'art. 12 suddetto prevede che "le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete";
- Il comma 2 dell'art. 12 in parola cita "le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti";
- L'art. 27 comma 1 del citato regolamento prevede che "La tariffa si applica in misura ridotta, ai locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente";
- Il comma 2 dell'art. 33 del regolamento in parola prevede che: "il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, in numero 3 rate, con scadenza entro il giorno 16 dei mesi di giugno, settembre e dicembre. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno";
- L'art. 64, così come modificato, che disciplina le dilazioni di pagamento e le rateizzazioni della IUC e che testualmente recita:
  - o Comma 1. Non è concessa ai contribuenti la possibilità di ottenere dilazioni di pagamento in relazione all'imposta dovuta in autoliquidazione (IMU e TASI) per ciascun periodo di imposta.
  - o Comma 2. E' concessa ai contribuenti la possibilità di ottenere rateizzazioni degli importi dovuti a seguito della notificazione di avvisi di accertamento della IUC, in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica.
  - o Comma 3. La rateizzazione di cui al precedente comma può essere concessa fino ad un massimo di 120 rate mensili (10 anni). Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a € 10.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa. L'importo delle singole rate non può essere inferiore a € 51,65. La rateizzazione comporta l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione è emanato dal funzionario responsabile del tributo. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella quale il richiedente dichiara il saldo dell'ultimo estratto conto disponibile e di

- quello riferito al 31 dicembre dell'anno precedente, relativo ai conti correnti bancari, postali o di deposito.
- Comma 4. L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento di una sola rata.
  - E' necessario disciplinare dettagliatamente l'esclusione della tassa rifiuti delle unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici;
  - E' necessario, altresì, disciplinare dettagliatamente le procedure relative alla rateizzazione degli avvisi di accertamento della IUC emessi dal Comune di Rocca di Papa e non dati in concessione, al fine di estendere il più possibile il beneficio della dilazione a un maggior numero di privati e di imprese che si trovano in condizioni di obiettiva difficoltà economica e la regolarizzazione delle posizioni debitorie prima dell'avvio delle procedure di riscossione coattiva e nel contempo assicurare al Comune l'incasso dei propri crediti in tempi congrui;
  - E' opportuno pertanto modificare il regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale Unica (IUC), relativamente alla Tassa sui Rifiuti TARI;

Visto l'art. 27 comma 8, della L. 448/2001 (L.F. 2002) che ha stabilito che il termine per l'approvazione delle norme regolamentari relative alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; i regolamenti III sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il Decreto Legge n. 244 del 30/12/2016 (Decreto mille proroghe) che ha prorogato al 31/03/2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2017/2019;

Visto l'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni in materia di potestà regolamentare del Comune;

- **Visto** il D.Lgs. 267/2000;
- **Visto** il vigente Regolamento di Contabilità;
- **Visto** lo Statuto Comunale;
- **Visto** il parere dei revisori dei conti;

Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati;

#### **DELIBERA**

1. Di approvare le premesse parti integranti e sostanziali del presente deliberato;
2. Di modificare il regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale Unica (IUC) come specificato nell'allegato A);
3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

ALLEGATO A)

#### **Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale Unica (IUC).**

- **Il comma 1 lettera a) dell'art. 12 ("Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti") è sostituito dal seguente:**
  - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi relativi ai pubblici servizi di fornitura idrica ed elettrica.
- **Al comma 2 dell'art. 12 è aggiunto il seguente periodo:**

Le esclusioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni indicate, se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione di cui al comma 1 art 32. In caso del mancato rispetto di detti termini, l'esclusione si applica a decorrere dall'anno successivo a quello a cui la dichiarazione fa riferimento.

• **Il comma 2 dell'art. 33 ("Riscossione") è sostituito dal seguente:**

Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, in numero 5 rate, con scadenza entro il giorno 30 dei mesi di giugno, luglio, settembre, ottobre e novembre. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 30 giugno di ciascun anno";

• **Il comma 1 dell'art. 27 ("Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive") è sostituito dal seguente:**

La tariffa si applica solo nella parte fissa ai locali e/o alle aree scoperte delle utenze non domestiche nelle quali veniva svolta un'attività economica o professionale o associativa allorché l'attività sia cessata in forma definitiva e le relative superfici siano ritornate nella disponibilità del loro proprietario in attesa che l'attività riprenda o si verifichi una diversa destinazione. La tariffa così ridotta si applica anche nel caso in cui il gestore dell'attività definitivamente cessata sia anche proprietario dei locali/aree ove l'attività medesima veniva svolta.

**L'articolo 64 è sostituito dal seguente:**

**Art. 64. Dilazioni di pagamento e rateizzazioni**

- Comma 1. Non è concessa ai contribuenti la possibilità di ottenere dilazioni di pagamento in relazione:
  - all'imposta dovuta in autoliquidazione (IMU e TASI) per ciascun periodo di imposta
  - agli importi dovuti a seguito della richiesta ordinaria di pagamento della tassa rifiuti (TARI);
  
- Comma 2. E' concessa ai contribuenti la possibilità di ottenere rateizzazioni degli importi dovuti a seguito della notificazione di avvisi di accertamento della IUC, in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica.
  
- Comma 3. La rateizzazione di cui al precedente comma ha natura eccezionale e può essere concesso, su apposita richiesta del contribuente, che si trova in temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria.  
L'importo minimo della singola rata non può essere inferiore ad € 100,00. Il carico di tributi arretrati di cui si chiede la rateizzazione, comprensivo di oneri e spese è ripartito in rate mensili di pari importo, nei seguenti limiti:
  - a) fino ad un massimo di 12 rate mensili: per importi superiori a euro 516,46 fino ad euro 3000,00;
  - b) fino ad un massimo di 18 rate mensili: per importi da euro 3.000,01 fino ad euro 6.000,00;
  - c) fino ad un massimo di 36 rate mensili: per importi superiori ad euro 6.000,01 fino ad euro 15.000,00;
  - d) fino ad un massimo di 48 rate mensili: per importi superiori ad euro 15.000,01 con fidejussione;

Le concessioni di rateizzazioni, come precisato alla lettera d), sono subordinate alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria che copra l'importo complessivo del piano di rateizzazione, rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 D. Lgs. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D. Lgs. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia fideiussoria dovrà:

1. essere prodotta in originale. Sarà ammessa anche copia su supporto cartaceo della polizza generata informaticamente a condizione che sia verificabile in sede di gara la conformità al documento informatico originale detenuto presso il fideiussore;
2. avere scadenza un anno dopo quella dell'ultima rata;
3. prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c. 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

E' possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché tutti affinenti al medesimo tributo in tal caso le soglie d'importo di cui al comma 3 si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede la dilazione.

- Comma 4. La rateizzazione non può essere accordata :
  - quando l'importo complessivamente dovuto, comprese le sanzioni e gli interessi applicati, è inferiore o pari ad euro 516,46;
  - quando è iniziata la procedura esecutiva ovvero il pignoramento mobiliare o immobiliare o il fermo amministrativo;
  - quando per lo stesso debito è intervenuta la decadenza automatica dal beneficio della rateizzazione, ai sensi del comma 6 del presente articolo.
- Comma 5. La domanda di rateizzazione, per le somme dovute a seguito di notifica di avviso di accertamento non ancora definitivo, deve essere presentata entro i termini di definitività dell'atto (60 giorni dalla data di avvenuta notifica dell'atto).  
La domanda di rateizzazione in caso di avviso di accertamento definitivo, deve essere presentata prima dell'avvio della riscossione coattiva.
- Comma 6. Per ogni rateizzazione concessa, in caso di mancato versamento di **due rate anche non consecutive** il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione medesima. Pertanto, l'importo residuo non versato sarà riscosso in unica soluzione e non potrà più essere oggetto di ulteriore rateizzazione. La riscossione del debito residuo verrà effettuata prioritariamente tramite escussione della fideiussione, nelle ipotesi ove presente, fermo restando la possibilità di attivare ogni altro strumento esistente per la riscossione coattiva.
- Comma 7. Le rate già concesse non possono essere oggetto di rinegoziazione.  
Per tutti i casi sopra esposti le eventuali spese accessorie dovute, sono in ogni caso a carico del contribuente beneficiario della dilazione.  
Sugli importi rateizzati si applicano gli interessi nella misura del tasso legale in vigore alla data di presentazione della domanda di rateizzazione.

Gli interessi sono calcolati dall'inizio del piano di rateizzazione fino alla scadenza dell'ultima rata e devono essere corrisposti unitamente alla rata dovuta.

- Comma 8. Sono abrogate le precedenti norme, in materia di rateizzazioni di pagamento degli importi dovuti a seguito della notificazione di avvisi di accertamento della IUC. Le eventuali rateizzazioni già concesse ed ancora in corso continuano a seguire le precedenti disposizioni.



**COMUNE DI ROCCA DI PAPA**  
**(Città Metropolitana di Roma Capitale)**

**ORGANO DI REVISIONE ECONOMICA-FINANZIARIA**

**Parere n. 4 del 27/03/2017**

**Oggetto: parere su regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale. Modifiche.**

L'anno 2017, il giorno 27, del mese di marzo, l'organo di revisione economica finanziaria si è riunito per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale del 20 marzo 2017 ad oggetto "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale. Modifiche".

**Considerato che**

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 14 luglio 2014 è stato approvato il regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale Unica (IUC);

con delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 7 luglio 2015 sono state apportate modifiche al Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale Unica;

che l'art. 12 disciplina l'esclusione della TARI dei locali e delle aree per inidoneità a produrre rifiuti;

che l'art. 64, così come modificato, disciplina le dilazioni di pagamento e le rateizzazioni della IUC.

Rilevato che di conseguenza si è reso necessario procedere a:

- Disciplinare dettagliatamente l'esclusione della TARI dei locali e delle aree per inidoneità a produrre rifiuti;
- Disciplinare dettagliatamente le procedure relative alla rateizzazione degli avvisi di accertamento IUC emessi dal Comune
- Modificare, in conseguenza, il regolamento comunale per l'applicazione della IUC, relativamente alla Tassa sui Rifiuti Urbani TARI

Richiamati:

- a) Il D.L. 244 del 30/12/2016 che ha prorogato al 31/03/2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2017/2019;
- b) l'art. 52 del D. Lgs 15/12/1997, n. 446, e successive modificazioni in materia di potestà regolamentare del Comune,

L'Organo di Revisione Economica Finanziaria

**ESPRIME**




parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione inerente le modifiche al regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale.

L'Organo di revisione economico finanziaria

Dott.ssa Paola Milizia (Presidente)

Dott. Stefano Reali (Revisore)

Dott. Fernando Mezza (Revisore)

Nome File	Esito Verifica	Verifica alla Data	Algoritmo Digest	Firmatario	Cod. Fiscale	Organizzazione
Parere n. 4 del 27.03.17 - Regolamento disciplina IU.C..pdfp7m (Firme totali apposte: 3)	Firma CADES OK Data di verifica: 28/03/2017 08:32:11 (UTC Time)	 verifica alla data? clicca qui...	SHA-256	PAOLA MILIZA	MICZPL67A654501D	NON PRESENTE
	Firma CADES OK Data di verifica: 28/03/2017 08:32:11 (UTC Time)	 verifica alla data? clicca qui...	SHA-256	STEFANO REALI	RLESN77801B38P	ODCEC CASSINO 90024230600
	Firma CADES OK Data di verifica: 28/03/2017 08:32:11 (UTC Time)	 verifica alla data? clicca qui...	SHA-256	FERNANDO ANTONIO MEZZA	MZZFNN63C13838C	ODCEC CASSINO 90024230600

**DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 31/3/2017**

**OGGETTO: Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)**

**Verbale di seduta**

Il Presidente invita L'Assessore Rossetti ad illustrare il presente punto all'o.d.g.

L'Assessore Rossetti illustra il presente punto all'o.d.g.

Il Consigliere Grasso, chiesta ed ottenuta la parola, dichiara che l'art. 64, comma 3, lett. a) è contraddittorio con un altro punto del documento in esame. Dichiara che la rateizzazione minima di 100 euro mensili è una soglia troppo alta ed afferma che bisognerebbe abbassarla. Ha preso atto di quanto dichiarato dall'assessore, ovvero che la garanzia fidejussoria possa essere assicurativa e non bancaria, di norma molto più onerosa. Invita ad abbassare i valori del tetto da rateizzare per consentire a più persone di beneficiare della rateizzazione.

Il Consigliere Atripaldi, chiesta ed ottenuta la parola, dichiara che anche alla luce della discussione avuta in commissione bisogna andare incontro a chi vuole aderire pagando delle rate, i quali per aderire devono sostenere dei costi anche per la fidejussione. Invita il Consiglio ad eliminare l'impossibilità di sommare i tributi da rateizzare.

Il Consigliere Pucci, chiesta ed ottenuta la parola, consapevole della possibilità che la sua proposta di emendamento non possa essere accolta a causa della mancanza del parere del responsabile del servizio finanziario, evidenzia una proposta di emendamento volte ad agevolare i cittadini che hanno delle difficoltà a sostenere gli oneri della rateizzazione.

Il Consigliere Sciamplicotti, chiesta ed ottenuta la parola, chiede chiarimenti sull'emendamento al comma 1 dell'art. 27.

L'assessore Rossetti, chiesta ed ottenuta la parola, fornisce i chiarimenti richiesti.

Il Consigliere Zitelli, chiesta ed ottenuta la parola, richiama le differenze fra il comma 3 dell'art. 27 ed il nuovo comma 3 proposto.

Non essendoci richieste di intervento il Presidente invita i capigruppo ad esprimere le proprie dichiarazioni di voto:

- Minoranza Contrari
- Maggioranza favorevoli

Non essendoci ulteriori richieste di intervento il Presidente invita il Consiglio ad esprimersi nelle forme di legge:

**Favorevoli 10**  
**Contrari 4 (minoranza)**

I.E.

**Favorevoli 10**  
**Contrari 4 (minoranza)**

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**  
f.to **Massimiliano Calcagni**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to **Tindaro Camelia**

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line – sito ufficiale del comune il 20/04/2017 per rimanervi quindici giorni consecutivi

Lì 20/04/2017

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to **Tindaro Camelia**

---

**ESITO CONTROLLO**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000
- perché dichiarata immediatamente esecutiva di cui all'art.134 comma 4 del D.Lgs 267/2000

**IL SEGRETARIO**  
f.to **Tindaro Camelia**

---

E' copia conforme all'originale.

li 20/04/2017

**IL SEGRETARIO**  
f.to **Tindaro Camelia**